

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE DI RICERCA

TRA

La **Scuola Superiore Meridionale** (in sigla SSM), nella persona del Responsabile della Scuola Prof. Arturo De Vivo, giusta delibera del Comitato Ordinatore n. 7 del 09/05/2022, come tale munito di idonei poteri

E

L' **IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori “Fondazione G. Pascale”**, con sede legale in Via Mariano Semmola, 53, 80131 Napoli (NA), CF: 00911350635, rappresentato dal Direttore Generale Attilio A.M. Bianchi in qualità di Legale Rappresentante, autorizzato alla firma in forza della carica con Delibera del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 108 del 08.08.2019;

PREMESSO CHE

- a) la SSM è un Istituto di istruzione universitaria di alta formazione ad ordinamento speciale con lo scopo di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale;
- b) nell'ambito dei suoi scopi istituzionali, tesi al generale progresso del sistema universitario e di formazione italiano, la SSM agisce in collaborazione con le altre Scuole ed Università, anche straniere, favorendo la ricezione da parte di esso delle migliori prassi internazionali;
- c) la SSM si articola in due strutture accademiche interdisciplinari: l'area interdisciplinare umanistico-giuridica; l'area interdisciplinare scientifico-tecnologica all'interno della quale insiste l'area dottorale Clinical and Translational Oncology (in sigla CTO);
- d) il dottorato in Clinical and Translational Oncology si propone come una piattaforma di formazione altamente innovativa, votata all'eccellenza nel settore della ricerca terapeutica e traslazionale in Oncologia, basata sul principio della massima sinergia tra Istituzioni Universitarie, enti di ricerca e industria farmaceutica nel settore oncologico, orientata a favorire l'internazionalizzazione dei dottorandi;
- e) l'IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale è stato confermato come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS dal Ministero della Salute con D.M. 16 maggio 2022 nella disciplina “oncologia” e che lo stesso svolge attività di ricerca scientifica nella suddetta disciplina di riconoscimento, nell'adempimento della missione di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288;
- f) l'art. 12 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. prevede che la ricerca sanitaria programmata nell'ambito del Piano Sanitario Nazionale si articoli nelle attività di ricerca corrente, attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca, e nelle attività di ricerca finalizzata,

- diretta ad attuare gli obiettivi prioritari del Piano, stabilendo che le attività di ricerca corrente e finalizzata siano svolte dagli organismi indicati al comma 6, fra cui gli IRCCS, anche con il concorso con altri enti, fra cui le Università, “*sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni*”;
- g) l’art. 1, comma 13, della Legge n. 230/2005 prevede che le Università, e quindi la SSM, possano stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, con oneri posti a carico dei medesimi, per realizzare progetti di ricerca affidati a ricercatori universitari;
- h) le Parti ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, tecnologiche, di formazione e di trasferimento tecnologico di comune interesse in varie aree tematiche e regolare l’apporto dei propri rispettivi ricercatori, con riferimento, per quanto riguarda i ricercatori universitari, ai loro doveri istituzionali di ricerca, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 230/2005;
- i) a tale fine le Parti si propongono di istituire una *Piattaforma congiunta* per la *programmazione integrata* e lo svolgimento sinergico di progetti o *programmi* di ricerca comuni, che siano in grado di dialogare ed integrarsi con le realtà pubbliche e private, comprese quelle imprenditoriali, anche costituendo strutture di ricerca e laboratori congiunti;
- j) attraverso la *Piattaforma* la SSM e l’IRCCS sviluppano progetti di comune interesse, con le modalità dettate dalla presente Convenzione, nell’ambito di programmi di ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS supportati dal Ministero della Salute, nonché di altri programmi nazionali e internazionali;
- k) l’istituzione della *Piattaforma* congiunta tra la SSM e l’IRCCS intende attivare forme di collaborazione atte a potenziare anche l’eccellenza dell’offerta formativa e permette di regolamentare gli aspetti gestionali ed organizzativi favorevoli le necessarie sinergie per il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dei corsi di studio post- laurea dell’area medico/sanitaria e l’espletamento delle attività assistenziali nei contesti delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e privato accreditato.

PRESO ATTO

- Che presso la l’IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale è impegnato in attività formativa nonché’ di ricerca traslazionale e clinica in campo oncologico;
- Che la **Scuola Superiore Meridionale** è interessata al tipo di formazione e ricerca sopra menzionato per il tramite dell’area dottorale Clinical and Translational Oncology;

Si conviene e concorda quanto segue:

ART. 1

(Richiamo)

1. Tutta la premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2

(Finalità e oggetto della collaborazione)

2. La presente convenzione ha ad oggetto la costituzione presso l'IRCCS di una "*Piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale SSM-IRCCS*", di seguito indicata in breve anche come Piattaforma.
3. La Piattaforma è riferita unicamente alle attività di ricerca connesse all'area dottorale Clinical and Translational Oncology.
4. La Piattaforma ha la finalità di facilitare la collaborazione tra SSM e IRCCS in programmi congiunti di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione dell'IRCCS approvata dal Ministero della Salute, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, sia rispetto alle programmazioni di ricerca dell'area dottorale Clinical and Translational Oncology della SSM.

In particolare, le parti manifestano intendimento di voler:

- integrare competenze, tecnologie e risorse umane nell'ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS e delle relative linee di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;
- sviluppare laboratori e facilities condivise;
- svolgere attività di comune interesse, finalizzate a favorire l'interazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità nell'attività di ricerca biomedica, traslazionale e clinica;
- attivare forme di collaborazione con lo scopo di promuovere e implementare l'approccio traslazionale alla ricerca scientifica sperimentale, clinica e applicata nei percorsi formativi di competenza dell'area dottorale Clinical and Translational Oncology della SSM.

Le parti concordano nell'utilizzare la classificazione MDC/Major diseases categories utilizzata dal Ministero della Salute per il riconoscimento dell'IRCCS per individuare l'area principale e le aree scientifiche collegate interessate dal presente convenzione-quadro, che nel caso specifico è: Oncologia.

Tale area scientifica e relativi percorsi formativi potrà essere modificata e/o integrata nel corso della durata della presente convenzione con atto sottoscritto dalle parti.

5. Le Parti concordano nell'individuare la Piattaforma come sede di possibile svolgimento della formazione di Dottorati di ricerca, ai fini di cui al successivo art. 8.
6. La SSM e l'IRCCS, mediante la Piattaforma, effettueranno nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle proprie normative:
 - ricerche scientifiche;
 - compartecipazione ai programmi di ricerca, anche tramite mobilità di presenza nelle rispettive strutture, di ricercatori, assegnisti e dottorandi, tenuto conto al riguardo della vigente normativa;

- scambio di informazioni e condivisione di expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità;
 - organizzazione di attività seminariali e di corsi accademici in aree di comune interesse.
7. La Piattaforma è composta dall'insieme dei ricercatori dell'IRCCS e della SSM, nonché dei laboratori di ricerca condivisi, che saranno identificati da successivi atti integrativi del presente accordo; i relativi spazi, attrezzature e personale tecnico-amministrativo coinvolto saranno definiti con specifici accordi aggiuntivi condivisi fra IRCCS ed SSM, nel rispetto dei principi stabiliti con la presente convenzione. Le attività di ricerca della Piattaforma si organizzano in Unità Operative di Ricerca (UOR). Ai fini di una migliore programmazione e progettazione delle attività di ricerca, la Piattaforma si articola in Sezioni (o altra denominazione organizzativa); nell'ambito di ciascuna Sezione possono essere attivi contemporaneamente più progetti di ricerca; la Sezione è coordinata da un Responsabile individuato di concerto tra le Parti.
8. Nell'ambito della Piattaforma congiunta si realizzano comuni interessi scientifici tramite il coordinamento delle risorse condivise, senza movimenti finanziari tra le Parti; è fatto obbligo alle strutture dell'IRCCS e della SSM coinvolte nell'esecuzione della presente convenzione attenersi a quanto qui previsto; gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei laboratori condivisi di proprietà dell'IRCCS e di proprietà della SSM restano a carico, rispettivamente, dell'IRCCS o della SSM a seconda della proprietà di ognuno. Le attrezzature allocate presso la *Piattaforma* nell'ambito della convenzione rimarranno comunque di proprietà dell'IRCCS o della SSM che le abbiano acquisite; le spese di conduzione e manutenzione di dette attrezzature saranno a carico dell'istituzione ospitante, salvo diverso accordo tra le parti. Altre tipologie di spese saranno a carico dell'ente proprietario delle attrezzature.

Con successivo atto integrativo le Parti individueranno i laboratori di proprietà della SSM che potranno essere accreditati presso l'IRCCS al fine di partecipare alla *Piattaforma*. Si precisa che, allo stato, la SSM non dispone di laboratori di propria proprietà.

ART. 3

(Direttore Scientifico dell'IRCCS)

1. Il Direttore scientifico dell'IRCCS è garante nei confronti del Ministero della Salute e delle Istituzioni firmatarie della presente convenzione delle attività di ricerca rientranti negli ambiti di riconoscimento/MDC (Major Diseases Categories) e relative correlate aree scientifiche, come approvate dal Ministero della Salute.
2. Il Direttore scientifico dell'IRCCS esercita la propria funzione istituzionale d'indirizzo scientifico anche nell'ambito della Piattaforma, concordando con i responsabili dell'area dottorale Clinical and Translational Oncology della SSM le modalità attuative e di conduzione delle ricerche, secondo le linee programmatiche approvate dal Ministero della Salute.

ART. 4

(Referenti)

1. Referenti generali per la presente convenzione di collaborazione e per variazioni o integrazioni ai principi generali dello stesso e comunque delle Parti riguardanti l'impegno finanziario o l'adesione di nuove aree dottorali sono rispettivamente il Responsabile della SSM o un suo delegato ed il Rappresentante legale dell'IRCCS o un suo delegato d'intesa con il Direttore Scientifico.
2. Per gli aspetti generali riguardanti l'attuazione della convenzione il Responsabile della SSM designerà un proprio delegato-referente tra i professori afferenti all'area dottorale Clinical and Translational Oncology della SSM; il referente per l'IRCCS è il Direttore scientifico.
3. La valutazione dei risultati delle attività previste dalla presente convenzione è effettuata dal delegato-referente del Responsabile della SSM e dal Direttore scientifico dell'IRCCS con il compito di redigere un breve report annuale che illustri al Ministero della Salute e ai legali rappresentanti della SSM e dell'IRCCS l'andamento delle attività di ricerca disciplinate dalla presente convenzione, prospettando altresì eventuali integrazioni e/o modifiche.

ART. 5

(Tempi di realizzazione)

La presente convenzione avrà durata quinquennale a partire dalla data di sottoscrizione. Eventuali rinnovi potranno essere concordate dalle parti, per iscritto.

ART. 6

(Modalità di realizzazione e luogo dell'esecuzione)

Le Parti, con successiva comunicazione, indicheranno i referenti scientifici per l'attuazione della presente convenzione. Le attività di cui alla presente convenzione saranno effettuate presso i locali della SSM (se disponibili) e dell'IRCCS. Tali attività verranno eseguite dal personale che verrà scelto ed impiegato a cura delle Parti, secondo le proprie norme istituzionali. Per quanto riguarda il personale impiegato, si specifica che per detto personale non deriva alcun rapporto con l'altra parte, e che a tutti gli oneri relativi, nessuno escluso, farà fronte la struttura di appartenenza senza alcuna possibilità di rivalsa, anche solo parziale, in caso di maggiore spesa. Le Parti reciprocamente si manlevano a vicenda da ogni responsabilità civile per danni subiti dal personale addetto alla Ricerca nell'esecuzione delle attività che avranno luogo presso i locali dell'altra parte.

Art. 7

(Obblighi e adempimenti delle parti)

1. Ai fini della presente convenzione l'IRCCS s'impegna:
 - a. ad ospitare presso la Piattaforma il personale della SSM per la durata della presente convenzione e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso;
 - b. a finanziare le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza, anche attraverso la partecipazione e presentazione in collaborazione con la SSM di specifici progetti di ricerca ad enti finanziatori, compreso il Ministero della Salute;
 - c. ad organizzare le attività di formazione di propria competenza;
 - d. a provvedere alle spese relative alle attività di propria pertinenza nello svolgimento dei programmi comuni;
 - e. a garantire, previa intesa tra Direttore scientifico dell'IRCCS ed il delegato-referente individuato dal Responsabile della SSM tra i professori afferenti all'area dottorale Clinical and Translational Oncology della SSM, l'accesso temporaneo all'IRCCS del personale della SSM;
 - f. a sostenere i costi generali della struttura presente presso l'IRCCS.
2. Ai fini della presente convenzione, la SSM s'impegna:
 - a. ad ospitare temporaneamente presso i laboratori, non appena saranno acquisiti, il personale dell'IRCCS nell'ambito della durata della presente convenzione e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso, previa intesa riguardo alle modalità di frequenza tra le Parti;
 - b. a valutare la possibilità di finanziare, anche attraverso la partecipazione con il proprio personale, le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza, anche mediante la partecipazione e presentazione in collaborazione con l'IRCCS di specifici progetti di ricerca ad enti finanziatori, compreso il Ministero della Salute;
 - c. a promuovere l'organizzazione anche presso l'IRCCS di corsi di formazione alla ricerca di comune interesse e di didattica integrativa in collaborazione con partner universitari;
 - d. a garantire, su richiesta del Direttore scientifico dell'IRCCS, l'accesso temporaneo, presso le sedi della SSM, qualora disponibili, del personale dell'IRCCS per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca e formazione;
 - e. a garantire l'accesso alle attrezzature e agli spazi della SSM, qualora disponibili, per lo svolgimento delle ricerche secondo le disposizioni sulle modalità di frequenza impartite dal proprio delegato-referente dell'area dottorale Clinical and Translational Oncology della SSM;
 - f. a valutare, su richiesta del Direttore scientifico dell'IRCCS e nei limiti delle proprie disponibilità, nonché di quanto previsto dalla normativa in materia, l'attivazione congiunta di corsi di Dottorato o di posizioni aggiuntive per Corsi di Dottorato organizzati dalla SSM stessa finanziate dall'IRCCS.

ART. 8

(Norme relative al personale universitario coinvolto nella Piattaforma di ricerca congiunta)

1. I ricercatori della SSM, che saranno identificati con successivi accordi d'intesa tra le Parti, svolgeranno la propria attività di ricerca scientifica presso la Piattaforma, in adempimento al proprio dovere istituzionale di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. n. 230/2005, fermi restando i loro obblighi relativi alle attività didattiche. Tale personale sarà inserito nell'anagrafica dei ricercatori dell'IRCCS relativa alla ricerca corrente, purché lo stesso rispetti i criteri individuati dal Ministero della Salute. In particolare, la partecipazione alla Piattaforma esclude l'affiliazione nelle pubblicazioni ad istituzioni diverse dalla SSM e dall'IRCCS firmatari della presente convenzione e preclude la partecipazione a progetti di ricerca con altri IRCCS o con altri Enti nell'ambito della programmazione della ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del D.Lgvo. n. 502/1992. La SSM resta comunque libera di consorzarsi con altri enti pubblici e privati per la partecipazione a bandi di ricerca ai quali l'IRCCS non partecipi; allo stesso modo l'IRCCS resta libero di consorzarsi con altri enti pubblici e privati per la partecipazione a bandi di ricerca ai quali la SSM non partecipi.
2. Le Unità operative di ricerca a direzione IRCCS con l'apporto di ricercatori della SSM, facenti parte della Piattaforma, saranno identificate con successivi accordi, insieme con i relativi responsabili ricercatori dell'IRCCS. L'attività di ricerca svolta presso la Piattaforma deve essere rendicontata dai ricercatori della SSM ai fini dell'assolvimento del proprio dovere istituzionale di ricerca, secondo i regolamenti interni della SSM e deve rispettare i vincoli d'impegno orario per le attività istituzionali stabiliti dalla SSM.
3. La Direzione scientifica dell'IRCCS, sentito il Responsabile della SSM, potrà individuare per il personale della SSM di cui al precedente paragrafo 1 specifici obiettivi coerenti con la programmazione triennale dell'IRCCS approvata dal Ministero della Salute per il finanziamento della ricerca corrente.
4. La frequenza di dottorandi di ricerca presso l'IRCCS deve essere annualmente autorizzata dal Coordinatore del Dottorato di ricerca; il suddetto Coordinatore deve individuare nell'autorizzazione un tutor delle attività da svolgere presso l'IRCCS; il tutor deve documentare periodicamente al Coordinatore le attività svolte dal dottorando presso l'IRCCS.
5. L'IRCCS può finanziare borse per Dottorato di ricerca in relazione a quanto consentito dalla normativa vigente; ai dottorandi di ricerca potrà essere imposto l'obbligo di frequenza presso le strutture di ricerca o cliniche dell'IRCCS.
6. L'IRCCS e la SSM possono altresì concorrere al cofinanziamento di borse di studio, di borse di Dottorato di ricerca e di posizioni di ricercatore a tempo determinato e segnatamente di ricercatore universitario di tipo A, ove ne ricorrano i presupposti di legge, con attività da svolgere con rapporto esclusivo presso la Piattaforma congiunta integrata di cui alla presente convenzione; per le posizioni suddette non sono utilizzabili i fondi del Ministero della Salute destinati agli IRCCS.

ART. 9

(Personale IRCCS coinvolto nella Piattaforma)

1. Il personale IRCCS individuato con successivi accordi integrativi della presente convenzione partecipante alla Piattaforma svolgerà attività di ricerca di comune interesse, fatti salvi gli altri impegni istituzionali.
2. Aggiornamenti di detto personale sono effettuabili con provvedimento del Direttore scientifico, d'intesa con il Responsabile della SSM per quanto attiene i ricercatori della SSM.
3. Attività di ricerca del personale IRCCS in strutture universitarie al di fuori della Piattaforma sono effettuabili previo nulla osta del Direttore scientifico.

ART. 10

(Riservatezza)

1. Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, (a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, piani di business, metodi, documentazione, formule, specifiche tecniche, risultati, valutazioni, processi di fabbricazione, know-how, materiale direttamente riferito a test e prove, attività commerciali, beni, prodotti, processi, o analisi) indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici dei singoli progetti previsti nell’ambito della *Piattaforma* e rese note all’altra parte direttamente o indirettamente, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, in virtù della presente convenzione (d’ora in poi “Informazioni Confidenziali”). La Parte ricevente tali Informazioni Confidenziali si obbliga a mantenerle strettamente riservate per tutta la durata della presente convenzione e per un successivo periodo di 5 anni dopo la sua conclusione. Le Informazioni Confidenziali rimangono di proprietà della Parte che le ha fornite.
2. Le Informazioni Confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le Informazioni Confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della parte che le ha rivelate fornite e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente convenzione e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità della presente convenzione e/o e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente convenzione.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore,

o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

4. Le obbligazioni di cui al presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano: a) già note alla parte ricevente, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione; b) sviluppate in maniera indipendente da parte ricevente prima o indipendentemente dalla loro comunicazione da parte della parte che le ha rivelate e ciò sia dimostrabile con idonea documentazione; c) da comunicare obbligatoriamente da parte di parte ricevente in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità; in questo caso parte ricevente sarà tenuta a darne immediata notizia scritta alla parte che le ha fornite affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.

ART. 11

(Legittimazione processuale e foro competente)

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità giudiziaria competente, previo esperimento di tentativo di conciliazione dinnanzi ad una mediazione giudiziaria. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Napoli.

ART. 12

(Trattamento dei dati personali, trasparenza e anticorruzione)

1. Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali connessi all'esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016, dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dalle indicazioni del Garante Privacy. I dati saranno trattati dalle "Persone Autorizzate al trattamento dei dati" nominate da ciascuna Parte ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., con modalità manuali e/o automatizzate, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari, ex art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le Parti, in qualità di titolari del trattamento dei dati del personale, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione. Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna Parte, per i dati di competenza, richiama le proprie informative consultabili sul sito internet istituzionale. Le Parti s'impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni della

presente convenzione, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento U.E. nei confronti di ciascun Titolare. In ogni caso, ciascuna Parte s'impegna a comunicare all'altra senza ritardo ogni eventuale violazione. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

2. Gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardanti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione, governo, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, sono di competenza della Parte conferente gli incarichi. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 41 del citato Decreto Legislativo, riguardanti i titolari presso le Aziende sanitarie e ospedaliere di incarichi di direzione, di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, di dirigente sanitario, sono di competenza dell'IRCCS.
3. Gli IRCCS privati rilasciano alla SSM, all'atto della sottoscrizione della convenzione, dichiarazione attestante la mancata presenza nel proprio organico di ex dipendenti della SSM in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
4. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 13

(Risultati e pubblicazioni)

1. I risultati della ricerca ottenuti nell'ambito della *Piattaforma* potranno essere oggetto di pubblicazione da parte dei ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, secondo i criteri internazionali di Authorship. Le parti s'impegnano reciprocamente ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica. L'ordine degli autori verrà concordato in buona fede tra le Parti secondo le normali prassi vigenti. Qualora i risultati oggetto di pubblicazione appartengano a entrambe le Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari. L'assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni sulla protezione della proprietà intellettuale.
2. A tal fine tutte le pubblicazioni effettuate nell'ambito della *Piattaforma* dal personale della SSM affiliato all'IRCCS con rapporto di esclusività IRCCS-SSM, dovranno riportare la doppia affiliazione (IRCCS ..., SSM ...), utilizzando la denominazione standard adottata dall'IRCCS e riconosciuta dal Ministero della Salute. La denominazione standard dell'affiliazione adottata dalla SSM è "Scuola Superiore Meridionale/altro..."

3. Analogamente, tutte le pubblicazioni effettuate da personale IRCCS nell'ambito della *Piattaforma* dovranno riportare l'indicazione esclusiva di entrambe le istituzioni SSM ed IRCCS, con il laboratorio o altra struttura di ricerca dell'IRCCS. La denominazione standard dell'affiliazione adottata dall'IRCCS è "IRCCS... Dipartimento/Laboratorio/altro...".
4. In tutte le richieste di finanziamento presentate congiuntamente nell'ambito della *Piattaforma*, che valorizzino l'apporto di personale universitario, sarà previsto che le relative pubblicazioni rispettino i principi dell'Open Access, con assunzione dei relativi costi a carico del progetto, salvi limiti posti dal bando o dall'ente finanziatore; sarà anche previsto il rispetto dei principi dell'Open Data, impegnando gli autori a mettere a disposizione i dati emergenti dallo studio ai fini della revisione e della verifica tra pari dei risultati della ricerca.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei Progetti nell'ambito della *Piattaforma* verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo. Fatti salvi i diritti morali spettanti agli inventori delle Parti e quanto previsto da eventuali regolamenti per la gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata in essere tra le Parti, i risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione nell'ambito della *Piattaforma*, suscettibili o meno di protezione mediante brevetto d'invenzione industriale, modello di utilità o altro titolo assimilabile, resteranno di proprietà comune delle Parti. Le Parti s'impegnano a coordinare le procedure di valutazione, protezione e valorizzazione dei suddetti diritti di proprietà intellettuale comunicandosi reciprocamente la proposta di brevettazione, protezione o valorizzazione fatta pervenire dagli inventori a una qualsiasi delle Parti.
6. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune o l'eventuale sfruttamento economico dei risultati innovativi generati non brevettati conseguiti congiuntamente dalle parti, sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e/o dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. In ogni caso le Parti assumono l'impegno di adottare tempestivamente ogni atto o comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione dei risultati e/o delle invenzioni prodotte. Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali. (non presenti nell'altra convenzione).

ART.14

(Assicurazione e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008))

1. La Scuola Superiore Meridionale e L'IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale si impegnano a verificare che i rispettivi partecipanti al programma siano in possesso di una assicurazione sanitaria e che abbiano sottoscritto un'assicurazione contro gli infortuni così come un'assicurazione di responsabilità civile.
2. Gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro gravano sull'Ente ospitante, sia riguardo ai ricercatori dell'una e dell'altra Parte, che riguardo a dottorandi.
3. Ciascuna delle Parti garantisce di avere in atto l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e infortuni connessa allo svolgimento dell'attività di ricerca e didattica per il proprio personale (ivi compresi, per parte della SSM, i dottorandi).
4. La sorveglianza sanitaria è assicurata dall'IRCCS nei riguardi del personale proprio e universitario frequentante la *Piattaforma* ed è assicurata da ciascuna parte nei riguardi del proprio personale (ivi compresi, per parte della SSM, i dottorandi) per frequenza non esclusiva delle strutture dell'una o dell'altra Parte. Al medesimo IRCCS incombono gli obblighi relativi alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, alla relazione in materia di radiazioni ionizzanti, alla sorveglianza sanitaria e fisica, compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché riguardo alla predisposizione e tenuta di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di sicurezza e rispetto degli standard di sicurezza.
5. L'IRCCS è garante della "formazione generale" sulla sicurezza (art. 37 D. Lgs. 81/2008), così come definita dal Contratto in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome n. 221/CSR del 21.11.2011; il Servizio Promozione e Protezione Sicurezza erogherà quattro ore di formazione al personale frequentante la *Piattaforma*, comprendente per parte della SSM, i dottorandi; la formazione deve riguardare in particolare i rischi specifici connessi con le lavorazioni effettuabili nell'ambito della *Piattaforma*.

Art. 15
(Recesso)

1. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con comunicazione mediante PEC da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.
2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Art. 16
(Norme di rinvio e norme finali)

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai Regolamenti del Sistema Sanitario Nazionale e dell'Università applicabili in materia.

2. La collaborazione del personale della SSM con l'IRCCS per attività diverse da quelle di ricerca è subordinata all'osservanza del Regolamento sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.
3. Ove i Regolamenti prevedano per i ricercatori della SSM procedure autorizzative anche per le attività di ricerca, tali autorizzazioni ai fini di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 sono di esclusiva competenza della SSM.
4. La presente convenzione e i successivi eventuali accordi attuativi si fondano sull'espressa pattuizione che non è prevista né prevedibile alcun trasferimento finanziario alla SSM di contributi erogati dal Ministero della salute all'IRCCS.
5. La SSM prende atto che le attività di ricerca dell'IRCCS sono regolamentate dalla programmazione pluriennale prevista dal Ministero della Salute; l'attuazione della stessa è responsabilità propria del Direttore scientifico dell'IRCCS.
6. Gli aggiornamenti della presente convenzione seguono le stesse finalità dell'atto qui sottoscritto e sono effettuabili con le modalità disciplinate dallo stesso, nel rispetto in ogni caso della programmazione triennale approvata dal Ministero della Salute.
7. La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta. Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sul documento originale del presente accordo di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti in misura eguale dalle Parti mediante n. 2 marche da bollo da € 16,00: l'una emessa in data xxxxxxxxxxxxxx, recante il seguente numero identificativo: xxxxxxxxxxxxxx, conservata agli atti dell'IRCCS; l'altra emessa in data xxxxxxxxxxxxxx, recante il seguente numero identificativo: xxxxxxxxxxxxxx, conservata agli atti presso della Scuola Superiore Meridionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli, _____

per l'Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale
firmato digitalmente

per la Scuola Superiore Meridionale
firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli della presente convenzione: da Art. 1 ad Art. 16.

Napoli, _____

per l'Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale
firmato digitalmente

per la Scuola Superiore Meridionale
firmato digitalmente